

Ordinanza del DMF concernente il passaggio di militari in altre classi dell'esercito al 1. gennaio 1975 e il proscioglimento dagli obblighi militari al 31 dicembre '74

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **46 (1974)**

Heft 6

PDF erstellt am: **14.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246295>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ordinanza del DMF

concernente il passaggio di militari in altre classi dell'esercito al 1. gennaio 1975 e il proscioglimento dagli obblighi militari al 31 dicembre '74
(Del 10 giugno 1974)

Il dipartimento militare federale, visto l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 gennaio 1968, sulle attribuzioni, ordina:

Art. 1

Al 1. gennaio 1975 passano:

- a) nella landwehr: i soldati, gli appuntati e i sottufficiali nati nel 1942;
- b) nella landsturm: i soldati, gli appuntati e i sottufficiali nati nel 1932.

Il passaggio dei capitani nella landwehr o nella landsturm avviene secondo le necessità.

Il passaggio degli ufficiali subalterni nella landwehr o nella landsturm si effettua, di regola, secondo il capoverso 1. Gli ufficiali subalterni possono eccezionalmente essere mantenuti in una classe dell'esercito più a lungo della truppa e dei sottufficiali, quando questo provvedimento è necessario per conservare gli effettivi regolamentari. Essi possono invece essere trasferiti prematuramente in un'altra classe dell'esercito, quando ciò sia necessario per raggiungere gli effettivi regolamentari (cfr. art 36 OM).

Art. 2

Le prescrizioni sull'organizzazioni dell'esercito (OT 61, OSMT 61) e sui controlli militari sono determinanti per la nuova incorporazione dei militari menzionati all'articolo 1.

Art. 3

Al 31 dicembre 1974, i sottufficiali, gli appuntati, i soldati e i complementari nati nel 1924, nonché gli ufficiali nati nel 1919 saranno prosciolti dai loro obblighi militari. Sono riservati i capoversi 2 e 3.

Gli ufficiali superiori restano incorporati oltre questo limite di età, sepreché non domandino entro il 31 agosto 1974, per la via di servizio se sono incorporati in un'unità (stato maggiore), il loro esonero al Servizio dell'aiutantura. Altri militari e complementari potranno, su

domanda, rimanere incorporati oltre il limite di età, qualora e fintanto che ciò corrisponda a una necessità militare.

I militari che sono rimasti volontariamente incorporati oltre il limite di età dovranno essere prosciolti dai loro obblighi militari al 31 dicembre 1974, se ne fanno domanda.

Art. 4

I lavori amministrativi concernenti il passaggio di altre classi dell'esercito e il proscioglimento dagli obblighi militari (mutazioni, ritiro dei libretti di servizio) vanno eseguiti tra il 15 settembre e il 31 dicembre 1974.

Per completare le loro formazioni di landwehr, i Cantoni dispongono, senza tener conto del luogo di domicilio, di tutti gli uomini che vi passano dalle loro formazioni di attiva, a eccezione di quelli che sono necessari alle formazioni federali. Per completare le loro formazioni di landsturm, i Cantoni dispongono di tutti i militari della landsturm e dei complementari domiciliati sul loro territorio, esclusi quelli che sono necessari alle formazioni federali.

I servizi del Dipartimento militare federale e le autorità militari cantonali che devono cedere reciprocamente sottufficiali, appuntati e soldati per il passaggio in altre classi dell'esercito spediranno i moduli del controllo di corpo 1.4, 1.5 e 1.6, entro il 31 ottobre 1974, al nuovo tenitore federale o cantonale.

La riunione speciale (ultima ispezione) degli uomini prosciolti dai loro obblighi militari al 31 dicembre 1974 dovrà essere tenuta il più tardi possibile, in ogni modo non prima del 1. novembre 1974. L'iscrizione rispettiva a pagina 8 del libretto di servizio, l'allontanamento dell'avviso di mobilitazione e, se del caso, degli ordini speciali che lo completano non possono avvenire prima del 1. novembre 1974.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 1974.

I servizi e gli uffici del Dipartimento militare con truppa, le autorità civili incaricate di compiti militari e le autorità militari cantonali sono incaricati di eseguirla.

Corsi di ripetizione, di complemento e della landsturm 1975 per le truppe ticinesi

<i>Unità</i>	<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>Unità</i>	<i>dal</i>	<i>al</i>
<i>Stati maggiori</i>			<i>Formazioni di fortezza</i>		
Div mont 9	7.4.	19.4.	SM gr fort 9 e cp SM	1.9.	20.9.
	13.10.	25.10.	Cp fort I/9, II/9	1.9.	20.9.
Cp SM div mont 9	6.10.	25.10.	Cp fort III/9 - V/9	1.9.	13.9.
SM zo ter 9 cp SM	10.11.	22.11.	Cp DCA fort 9	1.9.	13.9.
SM br fr 9	8.9.	20.9.	<i>Truppe d'aviazione</i>		
cp SM br fr 9	8.9.	20.9.	Cp mob radio av 21	26.5.	14.6.
SM pz mob 311 e			Cp RSA 21	13.10.	25.10.
cp SM	4.6.	6.6.	SM gr eser ADCA 7	20.1.	8.2.
SM pz mob 312 e			Cp pc ADCA I/7	20.1.	8.2.
cp SM	4.6.	6.6.	Cp pc ADCA II/7	20.1.	8.2.
<i>Fanteria</i>			<i>Truppe della difesa contraerea</i>		
SM rgt fant mont 30	24.2.	15.3.	Gr m DCA 32	20.1.	8.2.
SM rgt fant 40	1.9.	13.9.	Gr m DCA 51	3.3.	22.3.
SM rgt fant 63	15.9.	27.9.	Bttr DCA aerod 8	28.4.	17.5.
Bat car mont 9	17.11.	6.12.	<i>Truppe del genio</i>		
— Sez can ac	17.11.	6.12.	SM bat G 9 e cp SM	3.2.	22.2.
Bat fuc mont 94	24.2.	15.3.	SM gr G 49 e cp SM	15.9.	27.9.
Bat fuc mont 95	24.2.	15.3.	Cp zap I-III/9	3.2.	22.2.
Bat fuc mont 96	24.2.	15.3.	Cp motoscafi V/49	15.9.	27.9.
Bat fuc 293	1.9.	13.9.	Cp mi III/49, IV/49	15.9.	27.9.
Bat fuc 294	15.9.	27.9.	Dist SC constr VI/49	15.9.	27.9.
Bat fuc 296	1.9.	15.9.	Dist SC telef VII/49	15.9.	27.9.
SM bat fant mont 30	24.2.	15.3.	<i>Truppe di trasmissione</i>		
Cp SM rgt fant			SM gr trm 9	6.10.	25.10.
mont 30	24.2.	15.3.	Cp tg 9	6.10.	25.10.
Cp info 30	24.2.	15.3.	Cp radiotg 9	6.10.	25.10.
Cp info 40	1.9.	13.9.	Cp trm fr 9	8.9.	20.9.
Cp info 63	15.9.	27.9.	<i>Truppe di rifornimento</i>		
Cp gran mont 30	24.2.	15.3.	SM bat rif 9	1.9.	20.9.
Cp DCA 30 (CT)	13.1.	1.2.	SM bat suss 24	3.11.	22.11.
Cp DCA III/9	1.9.	13.9.	Cp rif 59	8.9.	20.9.
Cp ac 30 (CT)	17.11.	6.12.	Cp mob carb III/9	1.9.	20.9.
Cp opere fort 30	15.9.	27.9.	<i>Truppe di protezione aerea</i>		
<i>Truppe meccanizzate e leggere</i>			SM rgt		
SM bat espl 9 e			SM rgt PA 91	18.8.	6.9.
cp SM	29.9.	18.10.	<i>Servizio dei trasporti</i>		
Cp espl I-III/9	29.9.	18.10.	Gr trsp mot 9	15.9.	27.9.
Cp armi pes IV/9	29.9.	18.10.	Dist SC linee contatto		
Cp pol str 9	6.10.	25.10.	ferr 203	2.6.	14.6.
<i>Artiglieria</i>			<i>Posta da campo</i>		
SM rgt art 9 e bttr SM	29.9.	18.10.	P capo 30	1.9.	20.9.
Gr can pes 49	29.9.	18.10.	<i>Corsi di alpinismo</i>		
			Div mont 9	14.4.	3.5.

I corsi preparatori dei quadri (di regola 4 giorni per gli uff, 3 giorni i suff) precedono immediatamente i corsi di ripetizione, i corsi di complemento e i corsi della landsturm.